

**Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interne, ONI – RS 747.201.1) dell'8 novembre 1978 (Stato 1° gennaio 2020)**

*Estratto :*

Art. 82 Condizioni generali

1 L'età minima per ottenere una licenza è di:

- a. 14 anni per condurre natanti della categoria D;
- b. 18 anni per condurre natanti della categoria A;
- c. 20 anni per condurre natanti delle categorie C ed E.

<sup>1bis</sup> L'età minima per ottenere una licenza della categoria B, comprese le sue sottocategorie, è retta dall'articolo 43 dell'ordinanza del 14 marzo 1994 sulla costruzione dei battelli e dalle pertinenti disposizioni d'esecuzione del DATEC.

<sup>1ter</sup> In deroga alle disposizioni del capoverso 1 lettera b, l'età minima per ottenere una licenza per condurre natanti della categoria A è di 16 anni per i membri della famiglia dei pescatori professionisti che cooperano all'esercizio, nonché per gli apprendisti in possesso di un contratto valido di tirocinio di pescatore professionista, fabbricante nautico o manutentore nautico. I permessi possono essere utilizzati solo in relazione all'esercizio dell'attività professionale durante il tempo di lavoro. Questa restrizione è menzionata nella licenza dalle autorità che lo rilasciano.

2 Il candidato all'ottenimento di una licenza di condurre deve:

- a. essere fisicamente e psichicamente idoneo a condurre un natante, in particolare avere una vista e un udito sufficienti e non presentare, in base al suo comportamento precedente, difetti di carattere che facciano presumere la sua incapacità ad assumere la responsabilità che gli incombe quale conduttore;
- b. aver superato l'esame prescritto.

<sup>2bis</sup> La vista e l'udito sono considerati sufficienti se sono adempiuti i requisiti minimi seguenti di cui all'allegato 1 dell'ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione (OAC):

- a. per la vista: 1° gruppo;
- b. per l'udito: 2° gruppo.

<sup>2ter</sup> I requisiti riguardanti l'esame della vista e la durata di validità dello stesso sono retti dall'articolo 9 capoversi 1 e 3 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione.

3 Un certificato medico può essere richiesto nel caso che si dubiti dell'attitudine psichica o fisica del candidato. Un certificato medico è invece obbligatorio per i candidati all'ottenimento di permessi delle categorie B e C, come pure per tutti coloro di età superiore a 65 anni.

4 I titolari di una licenza della categoria B o C devono sottoporsi a un esame medico ogni cinque anni fino a 50 anni compiuti, ogni tre anni da 51 a 75 anni compiuti e ogni due anni dopo quest'età. I titolari di una licenza di tutte le altre categorie devono sottoporsi a un esame medico ogni due anni dopo i 75 anni compiuti.

4<sup>bis</sup> L'esame medico deve essere effettuato sotto la responsabilità di un medico di cui all'articolo 5a<sup>bis</sup>  
OAC :

- a. per i titolari di una licenza della categoria B o C: da un medico del livello 2;
- b. per i titolari di una licenza di tutte le altre categorie: da un medico del livello 1.

5 I candidati e i titolari di permessi delle categorie B e C devono soddisfare le esigenze mediche minime per il gruppo 2 secondo l'allegato 1 dell'ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli.